



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

e p.c.

Alla SARPOM Società a Responsabilità
Limitata
Raffineria di Trecate
sarpom@actaliscertmail.it

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Piemonte
Dipartimento di Novara
dip.novara@pec.arpa.piemonte.it

OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DM n. 15 del 29/01/2015 modificato con decreto di riesame D.M. n. 170 del 13/06/2016 per l'esercizio della raffineria della Società SARPOM a responsabilità limitata situata nel Comune di Trecate (NO). Proposta di diffida ai sensi art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative.

Si fa seguito alla nota prot. n. 22404 del 16/03/2018 con cui ISPRA, confermando nei contenuti la proposta di diffida trasmessa con nota prot. n. 55691 del 09/11/2017, ha proposto di diffidare codesto Gestore in merito a tre violazioni riscontrate nel corso delle attività ispettive di competenza effettuate presso l'installazione indicata in oggetto.

In particolare, in merito al punto 1 delle citate note di Ispra, riguardante il mancato rispetto della prescrizione B.4 del D.M. n. 170/2016, in considerazione del trascorso termine del 31/12/2017 stabilito con nota di questa Direzione prot. n. DVA/2835 del 7/02/2017, punto *h*), entro il quale il Gestore era invitato ad *ottemperare a quanto richiesto da ISPRA, concludendo gli interventi*, si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad effettuare quanto richiesto da ISPRA nei tempi indicati nella nota prot. n. 55691 del 09/11/2017. Il Gestore dovrà dunque trasmettere a questa autorità competente, entro 30 giorni dal ricevimento della diffida, un cronoprogramma di attuazione riguardante i progetti di pavimentazione dei bacini di contenimento dei serbatoi di stoccaggio di MTBE e benzene, sostanze ritenute *di speciale attenzione per "mobilità" nel terreno e tossicità*, come segnalato da ISPRA con nota del 03/11/2016, prot. n. 64008. In particolare i suddetti progetti di pavimentazione *dovranno essere realizzati entro 30 giorni dal ricevimento della nota di diffida e la costruzione delle platee dovrà terminare nei successivi 90 giorni: a conclusione delle opere di pavimentazione dovrà essere trasmessa agli enti di controllo adeguata documentazione fotografica che dia evidenza delle opere eseguite: resta inteso che per gli altri serbatoi, in cui si realizzano le operazioni di carico/scarico, sarà valido quanto approvato dall'AC a seguito del crono programma che verrà trasmesso.*

In merito al punto 2 delle citate note di ISPRA, riguardante il mancato rispetto della prescrizione A.13 del D.M. n. 170/2016 (che fa luogo alla prescrizione B.17 del D.M. n. 15/2015), in considerazione del procedimento in corso di riesame complessivo del provvedimento di AIA, che riguarda anche la prescrizione in questione, questa Direzione ritiene opportuno sopassedere in merito alla diffida.

ID Utente: 6932
ID Documento: DVA-D3-AR-6932_2018-0023
Data stesura: 12/04/2018

✓ Resp. Sez.: Vicaretti M.
Ufficio: DVA-D3-AR
Data: 12/04/2018

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

In merito al punto 3 delle citate note di ISPRA, riguardante il mancato rispetto del valore limite previsto per il parametro *azoto nitroso* alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rilevato ad uno dei due scarichi parziali che confluiscono allo scarico finale SF1, questa Direzione ritiene che il Gestore non sia diffidabile sullo specifico punto nei termini indicati nelle citate note di ISPRA, assunto che le prescrizioni A.46, A.47 e A.48 (che fanno luogo alla prescrizione B.31) e B.32 di cui al D.M. n. 170/2016 non obbligano il Gestore al rispetto dei valori limite di cui alla citata tabella 3 dell'Allegato 5 agli scarichi parziali.

Si allegano le citate note di ISPRA prot. n. 22404 del 16/03/2018 e prot. n. 55691 del 09/11/2017.

Il Dirigente

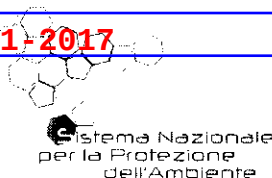
Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

-55691



- 9 NOV. 2017

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA – Div. III
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Copia ARPA Piemonte
Dipartimento di Novara
Viale Roma, 7/D-E - 28100 NOVARA
dip.novara@pec.arpa.piemonte.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DM-15 del 29/01/2015 pubblicato sulla GU n.27 – Parte Seconda 07/03/2015 come aggiornato dal DM 170/2016 del 13/06/2016 pubblicato sulla GU Parte Seconda n.84 del 16/7/2016 Raffineria Sarpom di S. Martino di Trecate della società SARPOM S.r.l., ubicata in Via Vigevano 43 – Località S. Martino di Trecate – Trecate (NO).

OGGETTO: Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in data dal 03/10/2017 al 04/10/2017 - Accertamento violazioni e proposta di diffida.

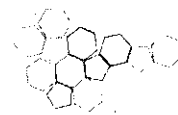
Nelle giornate dal 03/10/2017 al 04/10/2017, secondo quanto disposto nella programmazione 2017 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria presso l'installazione Raffineria Sarpom di S. Martino di Trecate della società SARPOM S.r.l., ubicata in Via Vigevano, 43 – Località S. Martino di Trecate – Trecate (NO).

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento. In particolare nel corso delle verifiche documentali è emerso quanto segue.

- 1) Il GI ha rilevato la mancanza, nei bacini di contenimento dei serbatoi interessati dalle operazioni di carico/scarico di: materie prime, prodotti della raffinazione ed ausiliari, di idonee platee che assicurino il contenimento, nell'ipotesi di perdite di prodotto sul suolo, dell'infiltrazione, per alcuni prodotti "mobili", nel sottosuolo, con contaminazione delle acque sotterranee.
- 2) Il GI ha rilevato che non è presente, su nessuna delle cabine installate del sistema SME, la strumentazione necessaria per il monitoraggio dei COV (espressi come COT).
- 3) Il GI ha rilevato che nel Rapporto di prova n. EV-17-000545-002338 del 20/01/2017 delle acque in uscita al trattamento BIOX, acquisito in allegato 10 al verbale d'ispezione, è presente un superamento del parametro azoto nitroso pari a 10,6 mg/l (limite pari a 0,6 mg/l).

In relazione alle circostanze sopra descritte il gestore ha evidenziato quanto segue.

- a. Per quanto concerne il punto 1, con nota prot. 284/2016 del 12/07/2016 il gestore ha sottolineato che la prescrizione è in conflitto con la norma tecnica di progettazione applicabile (RD 31/7/1934) per quanto riguarda il criterio di dimensionamento dei bacini contenenti più serbatoi. Il gestore sottolineava la necessità di una riformulazione conforme alla normativa tecnica applicabile. Il gestore dichiarava che, in merito a quanto prescritto nella prescrizione A.42 (ex B.7), aveva già inviato all'AC l'analisi di rischio contenente la proposta di intervento per ottemperarvi. Il fatto è stato ribadito nella nota prot. 284/2016 a seguito della quale è stato richiesto alla CTVA di esprimere parere in merito. Il Gestore è tuttora in attesa di ricevere una risposta: l'argomento è comunque in trattazione nell'ambito del riesame. Alla data della visita ispettiva ordinaria, il gestore dichiara di aver completato gli studi per la realizzazione dell'impermeabilizzazione dei



bacini di contenimento dei tre serbatoi contenenti MTBE e dei due con BHC, per i quali l'AC aveva diffidato il gestore, con nota DVA-0027406 del 11/11/2016, di realizzare i progetti di pavimentazione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di diffida e di terminare la costruzione delle platee nei successivi 90 giorni.

- b. Per quanto concerne il punto 2, il gestore ha dichiarato che per la misura del COV (COT) sui camini, ed in particolare sul camino FCCU (camino 6), oltre ad aver impugnato il provvedimento in sede giurisdizionale, con note 288/2016 del 06/12/2016 e 70/2017 del 13/02/2017 ha, altresì, riaffermato che la prescrizione è già oggetto di revisione nell'ambito del pendente procedimento di revisione dell'AIA. Con nota prot. 201/2017 dell'11/05/2017, il gestore ha ulteriormente ribadito la richiesta di riformulazione della prescrizione in allineamento con la BAT 4 delle "Conclusioni sulle BAT per la raffinazione di petrolio e gas" (rif. Decisione 2014/738/UE).
- c. Per quanto concerne il punto 3, il gestore dichiara che in data 23/10/2015 con nota prot. 348/2015 ha richiesto all'AC la modifica della prescrizione B.31 del DM 15/15, chiedendo di effettuare il monitoraggio sulle due uscite dai trattamenti parziali a fini di "misura conoscitiva" e di mantenere il rispetto dei limiti per la protezione delle acque superficiali solo per lo scarico SF1 finale (in quanto unico scarico effettivo in corpo idrico superficiale). Il gestore rileva che la prescrizione B.31, a seguito dell'emanazione del DM 170/2016, è stata superata dalle prescrizioni A.46, A.47 e A.48 che ne modificano il contenuto e non contengono indicazione di valore limite di emissione.

Nel corso dell'ispezione sono stati redatti verbali di esecuzione visita ispettiva ordinaria, in tre originali, in contestuale con SARPOM S.r.l. e ARPA Piemonte che li hanno sottoscritti e ne detengono copia originale. Nel corso dell'ispezione sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica. In allegato alla presente nota è riportata copia dei verbali d'ispezione.

Successivamente alla visita ispettiva in loco si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione.

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Piemonte, la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento.

- 1. Mancato rispetto della prescrizione B.4 di pagina 22 del DM 170/2016 che recita: *"devono essere mantenuti efficienti tutti i sistemi atti a evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque sotterranee e superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto"*.
- 2. Mancato rispetto della prescrizione A.13 (che fa luogo alla prescrizione B.17 AIA) di pagina 8 del DM 170/2016 che recita: *"Entro il 29 gennaio 2017, il Gestore dovrà dotare i seguenti punti di emissione di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) relativamente a SOx, NOx. Particolato totale, COV (espressi come Carbonio), Temperatura, % O₂, % H₂O e portata degli effluenti gassosi"*.
- 3. Violazione dell'art. 29-quattordicesima comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il superamento del valore limite di emissione allo scarico, secondo quanto previsto alla tab.3, all.5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente al parametro azoto nitroso.

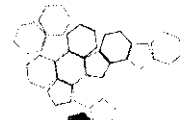
Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, propone a Codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché:

- a) in relazione alla violazione 1, trasmetta all'AC ed agli enti di controllo, entro 30 giorni dal ricevimento della diffida, un crono programma di attuazione che comporti il rispetto della prescrizione: in particolare i progetti di pavimentazione dei bacini di contenimento dei serbatoi di stoccaggio di MTBE e benzene dovranno essere realizzati entro 30 giorni dal ricevimento della nota di diffida e la costruzione delle platee dovrà terminare nei successivi 90 giorni; a conclusione delle opere di pavimentazione dovrà essere trasmessa agli enti di controllo adeguata documentazione fotografica che dia evidenza delle opere eseguite; resta inteso che per gli altri serbatoi, in cui si realizzano le operazioni di carico/scarico, sarà valido quanto approvato dall'AC a seguito del crono programma che verrà trasmesso.
- b) in relazione alla violazione 2, esegua l'installazione del misuratore di COV (come COT) al camino 6, entro dicembre 2017, in quanto al camino dell'impianto FCC confluiscono fumi che derivano da un processo di



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

combustione di un "combustibile" non convenzionale (derivato dalla combustione parziale del coke fissato sul catalizzatore di cracking) e pertanto la misura del suddetto parametro stimerebbe la qualità della combustione realizzata nel CO-boiler, anche in assenza di un valore limite prescrittivo per tale parametro.

- c) in relazione alla violazione 3, ripristini nell'immediato le condizioni che garantiscano il rispetto del valore limite allo scarico del parametro azoto nitroso richiesto dall'autorizzazione.

In riferimento all'art. 29-decies comma 9, si comunica altresì che le violazioni di cui ai punti 2 e 3 non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno, mentre la violazione di cui al punto 1 è già stata accertata nel corso dell'ultimo anno con la precedente nota di diffida del MATTM prot. DVA-0026733 del 03/11/2016.

Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione di ulteriori documenti inviati dal Gestore e dei risultati degli accertamenti analitici eseguiti da ARPA Piemonte.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattuordecies* del DLgs.152/06, come modificato dal DLgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di Codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Piemonte, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-*quattuordecies*, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza delle prescrizioni AIA elencate ai sopracitati punti 1, 2 e 3.

Distinti saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella

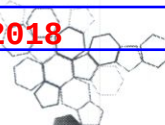
Allegati

All.1 - Verbale di inizio visita ispettiva (4 pagine)

All.2 - Verbale/i di esecuzione visita ispettiva in formato integrale (14 pagine)

All.3 - Verbale di chiusura visita ispettiva (2 pagine)

All.4 - Verbale di inizio, esecuzione e chiusura visita ispettiva in formato emendato per coprire le parti per le quali è stata richiesta riservatezza (19 pagine)

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca AmbientalePROTOCOLLO GENERALE
Nr.0022404 Data 16/03/2018
Tit. C PartenzaSistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
aia@pec.minambiente.it

Copia ARPA PIEMONTE
Dipartimento di Novara
Viale Roma, 7/D-E
28100 Novara
dip.novara@pec.arpa.piemonte.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo (AIA) DM - 15 del 29/01/2015 pubblicato sulla GU - n. 27 - Parte Seconda 07/03/2015 come aggiornato dal DM 170/2016 del 13/06/2016 pubblicato sulla GU Parte Seconda n.84 del 16-7-2016- Raffineria Sarpom di S. Martino di Trecate della società Sarpom Srl., ubicata in Via Vigevano 43 - Località S. Martino di Trecate - Trecate (NO).
Vostra nota prot. 0002133 del 29/01/2018 (prot. ISPRA 6802 del 30/01/2018)

OGGETTO: Proposta di diffida ai sensi art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA n.55691 del 09/11/2017.

Con riferimento alla Vs. Nota prot. MATTM 0002133 del 29/01/2018, di illustrazione delle motivazioni ostative a dare seguito alla proposta di diffida proposta con Nota prot. ISPRA n. 55691 del 09/11/2017, si precisa quanto segue.

In merito al punto 1, ovvero il mancato rispetto della prescrizione B.4 del DM n. 15/2015 (sostituita dalla prescrizione A.40 del DM n. 170/2016) alla luce della rimodulazione della tempistica di ottemperanza della nota di diffida DVA/27406 dell'11/11/2016, che ha prorogato la conclusione degli interventi di pavimentazione delle aree interessate da operazione carico e scarico entro il 31 dicembre 2017, codesto Ministero ha invitato ISPRA ad accertare alla prima occasione utile, anche con la pianificazione di apposito sopralluogo, se il Gestore ha provveduto ad ottemperare alla prescrizione in argomento.

A seguito di ciò, personale tecnico dell'ARPA Piemonte, in accordo con ISPRA, in data 1 marzo 2018 si è recato presso lo stabilimento in riferimento rilevando che il Gestore non ha ancora concluso i lavori previsti di pavimentazione delle aree interessate da operazione carico e scarico, con scadenza al 31/12/2017 e quindi ISPRA conferma quanto in oggetto.

In merito al punto 2, parimenti ISPRA conferma la violazione della prescrizione A.13 di pagina 8 del DM 170/2016 (che fa luogo alla prescrizione B.17 AIA) che prevede l'installazione della strumentazione necessaria per il monitoraggio dei COV (espressi come COT), in quanto risultata non presente al momento della visita ispettiva del 3-4 ottobre 2017.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

In merito al punto 3, riguardante il superamento del valore limite di emissione allo scarico del parametro Azoto Nitroso, con riferimento al disposto ex art. 101 ed art. 106 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i controlli delle acque reflue industriali agli scarichi parziali (per acque reflue di processo, acque Demi, etc.), parimenti ISPRA conferma la proposta avanzata.

Pertanto, ISPRA ribadisce con la presente le richieste avanzate, precisando nel merito le osservazioni di codesto Ministero ed allegando contestualmente alla presente la documentazione acquisita relativa al sopralluogo del 1 marzo 2018, in cui il personale tecnico dell'ARPA Piemonte ha provveduto a notificare al Gestore il verbale di contestazione di illecito amministrativo nr. K13_2018_00845_003 del 6/03/2018 inviato per conoscenza anche alla Prefettura di Novara, che contesta la non ottemperanza delle prescrizioni in merito ai punti 1 e 2 su elencati.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella

Allegato:

Nota prot. 22229 del 13/03/2018 - Relazione tecnica redatta da ARPA Piemonte relativa al controllo a seguito di gravi inosservanze di cui all'art. 29-decies comma 11ter